

euro, dei quali 1,034 milioni di euro dovuti dal Ministero dell'Interno per compartecipazione IRPEF 2003, il risultato di amministrazione a 3,186 milioni di euro, di cui disponibile solo 81 mila euro;

- disallineamento tra l'ammontare dei residui attivi e residui passivi della parte in conto capitale, che indica ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di spese di investimento.

Regione Lazio

San Felice Circeo (abitanti 8.726)

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Lazio, con le deliberazioni del 12 giugno 2009, n. 24 e del 29 novembre 2010, n. 77, aveva contestato all'Amministrazione ed all'Organo di revisione irregolarità e ritardi nella redazione dei documenti, nella tenuta della contabilità, nell'assolvimento degli adempimenti previsti dalle norme.

Le criticità evidenziate dalla Corte dei conti non sono state sanate.

Il Sindaco, insediatosi a maggio a seguito di elezioni amministrative, con nota del 15 settembre 2012 ha chiesto al Ragioniere generale dello Stato una verifica amministrativa-contabile, eseguita dal 4 ottobre al 2 novembre 2012 dall'Ispettorato generale di Finanza-Servizi ispettivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il nuovo Consiglio comunale, viste le contestazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e la relazione degli Ispettori, ha dovuto dichiarare il dissesto dell'ente in quanto:

- l'esercizio 2011 si è chiuso con un elevato disavanzo sia di amministrazione sia della gestione corrente;
- l'obiettivo di saldo finanziario previsto dalla disciplina del Patto di stabilità non è stato raggiunto nel 2011;
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria è costante in tutto l'esercizio per importi rilevanti non restituite a fine anno;
- è stata mantenuta in bilancio una mole rilevante di residui attivi di parte corrente totalmente inesigibili o di dubbia esigibilità;
- sono state utilizzate entrate a destinazione vincolata per finanziare spesa corrente e non sono state ricostruite;
- sono stati comunicati dai responsabili degli uffici debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e finanziare;
- ed, infine alla data del 16 ottobre 2012 risulta un deficit di liquidità quantificato in 6,790 milioni di euro.

Regione Abruzzo**Pacentro (abitanti 1.199)**

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Abruzzo, già, nell'esame delle relazioni questionari del collegio dei revisori, con deliberazioni n. 155 del 2010 e n. 72 del 2011, aveva rilevato importanti criticità costituenti fattore di rischio nel mantenimento degli equilibri verificati; infine, con la delibera del 21 maggio 2012 sulla gestione del Comune negli anni 2009 e 2010 veniva assegnato il termine di sei mesi per mettere in essere tutti gli atti correttivi idonei al conseguimento degli equilibri finanziari ai sensi del d.lgs. n. 149/2011.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 4 del 29 gennaio 2013, deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 *bis* e seguenti del TUEL.

Con nota del 26/03/2013, il Ragioniere responsabile finanziario del Comune ha depositato una relazione evidenziando la *"impossibilità a redigere il piano di riequilibrio pluriennale"* e tra le motivazioni si legge che *"le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tariffe e delle aliquote, non consentono l'equilibrio di bilancio di parte corrente"* e si legge, inoltre, che vi è *"mancata razionalizzazione del programma di dismissione degli immobili per l'assenza di investitori stante la depressione economica del territorio ecc."*

In data 4 marzo 2013 sono intervenute le dimissioni del Sindaco del Comune, divenute irrevocabili e quindi esecutive decorsi i 20 giorni previsti dalla legge e ciò in data 24 marzo 2013.

Con deliberazione assunta del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 10 del 10/07/2013 è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'anno 2012, dal quale risulta un disavanzo di amministrazione di euro 846.166,62 al quale deve aggiungersi la necessità di ricostituire la cassa vincolata per un importo che il ragioniere ha quantificato in 428.342,03 euro, oltre 1.000 euro per abitante; inoltre permane una situazione di incerta esposizione debitoria dell'Ente per alcune ragioni di debito relative a contenziosi in essere, spese per onorari di legali, richieste di somme da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) non ancora quantificate.

Preso atto della impossibilità del Comune di Pacentro di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, nonché dell'esistenza di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte, il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 11 del 21 agosto 2013, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 del TEUL, il dissesto finanziario del Comune.

Turrivalignani (abitanti 882)

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 26 del 19 settembre 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente, impossibilitato a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ed il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili dei terzi.

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2010, approvato dal Commissario Straordinario, presentava un disavanzo di amministrazione di oltre 1 milione di euro.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, già nei Referti relativi al bilancio preventivo ed al rendiconto dell'esercizio 2008, rilevava gravi irregolarità e criticità, indicatori di una gestione non sana.

Nell'esame del rendiconto della gestione 2009, del bilancio di previsione del 2011 e, da ultimo, con deliberazione n. 230 dell'8 giugno 2012, sul rendiconto dell'esercizio 2010, la Corte dei conti richiamava il Consiglio comunale all'adozione delle necessarie ed indispensabili misure correttive per superare i fattori di rischio già in passato segnalati:

- gestione di parte corrente negativa;
- fondo di cassa pari a zero;
- ricorso all'anticipazione di tesoreria per 365 giorni;
- spesa per il personale oltre i limiti di legge;
- mancata attestazione, da parte dei responsabili dei servizi, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

La difficile situazione finanziaria dell'ente è stata determinata, anche, da un mancato riaccertamento, negli anni, dei residui attivi, che hanno artificialmente aumentato la capacità di indebitamento, il cui rimborso incide in modo insostenibile sulle spese correnti.

Villalago (abitanti 588)

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 29 ottobre 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente per l'impossibilità di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili nonché l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si può far validamente fronte con le modalità di cui agli artt.193 e 194 del TUEL.

Con nota prot. n 3390 del 19 ottobre 2012, a firma dell'allora Responsabile del servizio finanziario, venivano segnalati gravi profili di criticità finanziaria nella gestione del Comune di Villalago.

Con delibera del Consiglio comunale numero 22 del 30 novembre 2012 si è attivata la procedura di riequilibrio pluriennale;

Con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 29 gennaio 2013 è stato approvato il piano di riequilibrio dell'ente redatto dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art 234 *bis* del TUEL, così come modificato dal d.l. n. 174/2012.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 9/2013 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2012 con un disavanzo di amministrazione di 544.417,70 euro, e debiti fuori bilancio per 701.309,04 euro.

In data 19 aprile 2013 veniva notificato decreto ingiuntivo n. 324/08 del Tribunale di Sulmona (divenuto esecutivo a seguito del rigetto dell'opposizione proposta dal Comune di

Villalago con sentenza n. 442/11) portante la condanna dell'Ente al pagamento in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo della somma complessiva di 1.564.376,36 euro, oltre spese legali, interessi e rivalutazioni monetaria dal 06 maggio 2008.

In data 17 maggio 2013 veniva notificata la sentenza 450/2013 del TAR Abruzzo in un giudizio di ottemperanza promosso dalla Meridia Engineering srl per il pagamento di spese legali per un importo pari a 6.000 euro, oltre a interessi moratori dal 17 luglio 2001.

Con nota prot. n. 3016 del 03 settembre 2013 il Segretario comunale in pensione richiedeva la liquidazione di arretrati stipendiali a seguito dell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro pari a 86.218,13 euro;

A seguito dell'anticipazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti concessa ai sensi dell'art. 1, co. 13, del d.l. n. 35/2013 pari a 143.305,12 euro (sul totale di 287.210,24 euro), si è provveduto a redigere una ipotesi di rimodulazione del piano di riequilibrio.

La situazione debitoria ha reso insanabile il deficit finanziario, con gli ordinari mezzi messi a disposizione dell'ordinamento vigente, atteso l'ammontare esorbitante dello stesso in relazione al complesso delle entrate comunali, pertanto la necessità di dichiarare il dissesto finanziario.

Regione Campania

Capua (abitanti 18.729)

Con deliberazione n. 18 del 27 maggio 2013, il Consiglio comunale approvava l'adozione della procedura di cui all'art. 243 *bis* del TUEL incaricando il Responsabile del settore economico-finanziario, coadiuvato da un gruppo di lavoro individuato nella Conferenza dei servizi dei responsabili, di predisporre il piano di riequilibrio pluriennale.

Il Responsabile del settore economico-finanziario proponeva al Consiglio comunale di dichiarare il dissesto finanziario dell'ente, considerata l'esistenza dei seguenti presupposti di fatto e di diritto:

- 1) esistenza di un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 di 8.206.883,01 euro, come risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 maggio 2013, di approvazione del Rendiconto 2012;
- 2) mancato raggiungimento del pareggio di bilancio 2013 verificato in sede di predisposizione dello schema;
- 3) esistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ma rimasti privi di finanziamento per mancata vendita degli immobili per 2.324.314,73;
- 4) esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili per 3.553.296,28 euro;
- 5) esistenza di provvedimenti dirigenziali di liquidazione per 8.000.000,00 euro, a favore di fornitori vari, a cui non può seguire l'emissione del mandato di pagamento per mancanza di liquidità;

- 6) esistenza di decreti ingiuntivi e atti di pignoramento per euro 390.000,00 circa;
- 7) costante utilizzo di anticipazione di cassa e precisamente: al 31 dicembre 2010 1.098.440,52, euro; al 31 dicembre 2011 1.714.418,99 euro; al 31 dicembre 2012 1.518.931,29 euro ed euro 4.053.347,70 circa nell'anno 2013 (per effetto del d.l. n. 35/2013);
- 8) esistenza di fondi vincolati da ricostituire che ammontano a circa € 1.413.830,00; che non è rendono sostenibile la procedura di cui all'art. 243 bis del TUEL.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 40 del 28 agosto 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente.

San Cipriano d'Aversa (abitanti 12.684)

Il Consiglio comunale del Comune di San Cipriano di Aversa, con d.p.r. del 14 agosto 2012, pubblicato sulla G.U. n. 206 del 4 settembre 2012, è stato sciolto, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, per condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La gestione dell'ente, pertanto, in ottemperanza all'art. 144 del medesimo testo unico, è stata affidata ad una Commissione Straordinaria che si è insediata il 28 agosto 2012.

Il nuovo organo di governo dell'ente ha considerato importante ed urgente approfondire, con oggettività e precisione, la conoscenza della situazione finanziaria, circoscrivere le patologie in atto ed individuarne le cause, informazioni necessarie e propedeutiche per la successiva scelta di appropriati interventi correttivi.

Il riaccertamento dei residui attivi di parte corrente ha portato alla dichiarazione di insussistenza per l'importo di oltre 9,148 milioni di euro; sono stati eliminati per insussistenza residui attivi di parte capitale per oltre 1,184 milioni di euro.

Sono stati eliminati per insussistenza residui passivi per oltre 5,055 milioni di euro, dei quali 3.547 milioni di euro per spesa corrente e 1,508 milioni di euro per spesa in conto capitale.

Al termine dei lavori di riaccertamento, la Commissione straordinaria ha approvato il Rendiconto 2012, con deliberazione n. 25 del 20 maggio 2013, accertando, ai sensi dell'art. 186 del TUEL, la presenza di un cospicuo disavanzo di amministrazione pari ad oltre -4,691 milioni di euro.

Dall'analisi dei dati riportati emerge che il disavanzo di amministrazione si sarebbe palesato anche negli anni precedenti se fosse stata effettuata un'accurata revisione secondo i dettami normativi. Il mantenimento in bilancio di residui attivi di dubbia esigibilità, chiaramente inesigibili o addirittura insussistenti ha, in effetti, inciso negativamente sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione.

Le fattispecie debitorie extra bilancio emerse, da riconoscere ed prive di copertura finanziaria, ammontano a 4.244.179,07 euro, importo è destinato a aumentare per effetto di interessi ed oneri accessori.

L'approfondimento dei punti precedenti ha consentito di quantificare la massa debitoria esistente in circa 9 milioni di euro.

Il bilancio di previsione 2013, redatto a seguito delle descritte rettifiche delle scritture contabili, non consegue il pareggio finanziario per 763.645,33 euro. Tale squilibrio deriva interamente dal mancato conseguimento dell'equilibrio di parte corrente.

Tale situazione, unitamente alla cronica deficienza di cassa, ha determinato un'incapacità funzionale nell'assicurare l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ed uno stato di insolvenza che non consente di onorare crediti liquidi ed esigibili di terzi; tali condizioni non hanno consentito il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 *bis* del TUEL.

Di conseguenza, il Commissario straordinario, con deliberazione n. 61 del 25 novembre 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente.

Recale (abitanti 7.685)

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 33 del 7 dicembre 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente, avendo evidenziato che, dall'esame congiunto delle note del Responsabile del Servizio Finanziario, del Segretario Generale e del Revisore dei Conti, emerge che l'ente versa nelle condizioni di dissesto previste dall'art. 244 del TUEL per la contemporanea presenza dei seguenti fattori:

- consistenza dei residui attivi e passivi quanto mai incerta;
- rilevante massa debitoria per debiti fuori bilancio, che non consentono al Comune di avviare un ordinario percorso di risanamento né di ripristinare una sana gestione, anche con ricorso ad un incremento delle entrate, con contestuale riduzione della spesa, stante la forte ed oggettiva rigidità del bilancio, testimoniata dal fatto che oltre il 40% della spesa corrente è destinato alla spesa del personale ed all'ammortamento delle rate dei mutui, nonché dalla limitatezza delle entrate proprie;
- continuo utilizzo, a decorrere dall'anno 2007, dell'importo totale dell'anticipazione di tesoreria;
- utilizzo in termini di spesa corrente di entrate a destinazione vincolata, che risulta impossibile ricostituire per 200.000,00 euro;
- consistente squilibrio di parte corrente del bilancio di previsione che l'ente non è in grado di ripianare;
- esistenza di pignoramenti, non regolarizzati per 32.922,96 euro;

- superamento del limite di indebitamento con conseguente impossibilità di contrarre nuovi mutui ed obbligo di riassorbire lo scostamento tra la situazione esistente e quella prevista per legge;
- avvio di notevoli contenziosi ed azioni esecutive;
- impossibilità di garantire l'assolvimento di funzioni e servizi indispensabili.

Con nota del 10 marzo 2013 il Responsabile del servizio finanziario aveva proposto l'adesione alla procedura del riequilibrio pluriennale ex art. 243 *bis* del TUEL.

Successivamente, l'ente aveva ottenuto l'anticipazione di liquidità, ex d.l. n. 35 del 2013, per l'importo complessivo di 1,521 milioni di euro, liquidata in due rate pari al 50% in data 22 aprile e 31 ottobre 2013.

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2013, pur procedendo a comprimere al massimo la spesa, prevedendo solo ed esclusivamente le spese obbligatorie, rappresentate da rate di ammortamento dei mutui, spese per il personale, contratti ed altre spese obbligatorie, si è riscontrata l'impossibilità di quadratura dello stesso per la presenza di uno consistente squilibrio di parte corrente.

L'esistenza dei molteplici fattori di criticità, ha reso impossibile approvazione un bilancio di previsione per l'anno 2013, e conseguentemente l'avvio di un procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dal DL 10 ottobre 2012 n. 174, per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario: il presupposto necessario per accedere alla procedura, è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge; pertanto il Consiglio comunale ha dovuto dichiarare il dissesto finanziario dell'ente.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non ha potuto controllare e, conseguentemente, indicare le misure necessarie ed indispensabili per superare le criticità dell'ente, in quanto non sono state trasmesse le relazioni- questionari relativi ai bilanci e rendiconti (da ultimo, deliberazione n. 83 del 2013, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, inadempienza all'obbligo di invio del rendiconto 2011).

Castellamare di Stabia (abitanti 65.944)

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 54 del 10 dicembre 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente, alla luce delle gravissime criticità e di irregolarità, che rendono impossibile l'assolvimento delle funzioni indispensabili.

Dalla deliberazione di dissesto e dagli allegati, deliberazione della Giunta, relazione del Collegio sindacale, relazioni dei Settori amministrativi, relazione del Segretario comunale, si evince, tra l'altro:

- squilibrio di bilancio di parte corrente per oltre 15 milioni e mezzo di euro;
- debiti fuori bilancio per circa 10, 245 milioni di euro;

- costante e ripetuto ricorso all'anticipazione di cassa e l'utilizzo per cassa dei fondi vincolati, non ricostituiti a fine esercizio;
- incapacità di riscossione dei tributi propri, es. riscossione della TARSU pari al 10,12% dell'accertato;
- impossibilità di alienazione dei beni patrimoniali disponibili, i due incanti per l'alienazione degli immobili, nel 2011 e 2012, sono andati deserti;
- società partecipate con perdite ingenti, Soc. ASAM, Terme di stabia SpA, Soc. Multiservizi, e per le quali la Giunta segnala "l'indifferibilità della messa in liquidazione".

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, già nell'esame della relazione e questionario sul rendiconto 2010, aveva segnalato criticità ed irregolarità ed invitati gli organi di vertice dell'ente all'adozione delle misure correttive necessarie ed indispensabili; con le deliberazioni n. 67 e 200 del 2013, si richiamava l'ente all'obbligo di legge di inviare, rispettivamente, le relazioni-questionari sul rendiconto 1011 e sul bilancio preventivo 2012.

Regione Puglia

Zapponeta (abitanti 3.334)

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Puglia, già nell'esame del rendiconto dell'esercizio 2008, con deliberazione n. 116 del 13 ottobre 2010, aveva evidenziato numerose criticità. Con deliberazione n. 26 del 20 dicembre 2011, nell'esame del rendiconto dell'esercizio 2009, rilevava:

- il mancato rispetto degli equilibri di parte corrente,
- il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria,
- la contrazione di strumenti finanziari derivati in assenza di una adeguata istruttoria e in contrasto con le finalità di contenere l'indebitamento, ed allocazione dei relativi flussi di interessi positivi allocati al titolo I delle entrate,
- l'iscrizione di residui attivi insussistenti o di difficile esazione, tali da inficiare la veridicità dei conti dell'ente, ed invitava l'ente ad adottare un piano per far fronte alle criticità denunciate entro tre mesi ai sensi dell'art. 6, co.2, d.lgs n. 149/2011.

Il Commissario straordinario, nominato con d.p.r. 14 agosto 2012 a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri insediati dopo le elezioni amministrative del maggio 2011, ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune, nell'impossibilità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, acclarata l'esistenza di residui passivi accertati per circa 5 milioni di euro e debiti fuori bilancio riconoscibili per oltre 450 mila euro, di un contenzioso di valore elevato per lo più in stato di esecuzione per decreti ingiuntivi e giudizi di ottemperanza, di pignoramenti eseguiti presso l'Ufficio postale, e l'ininfluenza, per esiguità, delle potenziali entrate, rispetto alla massa debitoria, derivanti dall'eventuale piano di alienazione di terreni e fabbricati.

Regione Calabria**Anoia (abitanti 2.245)**

Con deliberazione n. 19 del 4 maggio 2013, il Consiglio comunale ha dichiarato il dissesto finanziari dell'ente.

Il consiglio comunale, in data 29 dicembre 2012 aveva deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale prevista e disciplinata dall'art. 243 *bis* del TUEL, in quanto la situazione economica-finanziaria dell'ente poteva portare a breve al dissesto finanziario, avuto riguardo alle seguenti evidenze gestionali e contabili:

- consistente mole di debiti fuori bilancio da riconoscere;
- forte indebitamento verso i fornitori per spese ordinarie;
- scarsa capacità di riscossione delle entrate;
- continuo ricorso strutturale ad anticipazioni di tesoreria.

Decorso il termine per la presentazione del piano di riequilibrio, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 10 del 5 marzo 2013, ha revocato la sopracitata deliberazione in quanto *"l'esame della situazione contabile e delle partite debitorie, ha portato a rilevare che il successivo riequilibrio non avrebbe probabilmente portato al risanamento completo della situazione finanziaria dell'ente"*.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 18 del 28 marzo 2013, ha accertato i presupposti previsti dall'art. 243 *quater*, co. 7 del TUEL, la mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario entro il termine perentorio di sessanta giorni posto art. 243 *bis*, comma 5, del TUEL, e trasmesso la delibera al Prefetto ai fini dell'applicazione dell'art.6, co.2, d.lgs. n. 149/2011.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, già nel novembre 2010, con la deliberazione n.695, nell'esame del questionario relativo al bilancio preventivo dell'esercizio 2010 trasmesso dall'Organo di revisione dell'ente, aveva rilevato criticità ed irregolarità, invitando il Consiglio comunale ad adottare le misure correttive necessarie. Con la deliberazione n. 544 del 2011, segnalava al Consiglio comunale l'inadempienza dell'Organo di revisione che non aveva trasmesso la relazione sul bilancio preventivo dell'ente. Infine, con la deliberazione n. 247/2012, nell'esame del questionario relativo al rendiconto 2012, richiamava, ancora, il Consiglio comunale all'adozione di misure correttive necessarie.

Gasperina (abitanti 2.160)

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con deliberazioni n. 735 del 2009, n. 530 del 2010, n. 294 e n. 551 del 2011, si era pronunciata sulla mancata trasmissione dei questionari dell'Organo di revisione relativi, rispettivamente, al bilancio di previsione dell'esercizio 2009, 2010, 2011 e rendiconto 2011, richiamando il preciso obbligo di legge che impone all'Organo di controllo interno di trasmettere alla competente Sezione

regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

Con deliberazione n. 158 del 6 settembre 2012, la Sezione regionale di controllo, accertate gravi irregolarità e criticità nel rendiconto dell'esercizio 2010, non rilevate nella relazione dell'Organo di revisione, invitava il Consiglio comunale ad adottare le misure correttive necessarie a superare il grave stato di difficoltà della gestione economico-finanziaria dell'ente determinato da:

- risultato negativo della gestione sia di parte corrente che di competenza, negativo anche il risultato dei precedenti esercizi 2008 e 2009;
- ingente mole di residui attivi,
- scarso valore delle riscossioni delle entrate tributarie ed extratributarie;
- inesistente recupero dell'evasione tributaria;
- errata contabilizzazione dei trasferimenti erariali;
- volume complessivo delle spese del personale superiore ai limiti previsti;
- mancata ricognizione degli organismi partecipati e non corretta redazione del conto del patrimonio.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 41 del 17 dicembre 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente, non potendo approvare il bilancio di previsione dell'esercizio 2013, perché in disavanzo per oltre 250 mila euro.

Monasterace (abitanti 3.468)

Con deliberazione n. 57 del 5 dicembre 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Ente aveva deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista e disciplinata dall'art. 243 *bis* del TUEL, considerate le notevoli difficoltà finanziarie, determinate da una grave carenza di liquidità, dalla cospicua situazione debitoria pregressa, da un gravoso contenzioso civile e da un considerevole ammontare di debiti fuori bilancio da riconoscere, aggravate dal disavanzo di amministrazione scaturito dal rendiconto di gestione esercizio 2011 pari a 88.269,12 euro e dal presunto disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2012, conseguente all'operazione straordinaria di riaccertamento dei residui attivi.

Nella fase di predisposizione del piano, l'esame della situazione contabile e delle partite debitorie ha portato a rilevare che il piano di riequilibrio non avrebbe probabilmente consentito il risanamento completo della situazione finanziaria dell'ente, pertanto, il Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 14 febbraio 2013 revocava la deliberazione n. 57 del 5 dicembre 2012, con la quale aveva deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 19 dell'11 aprile 2013, ha accertato i presupposti previsti dall'art. 243 *quater*, co. 7, del TUEL, la

mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario entro il termine perentorio di sessanta giorni posto art. 243 *bis*, comma 5 TUEL, e trasmesso la delibera al Prefetto ai fini dell'applicazione dell'art.6, co.2, d.lgs n. 149/2011.

Con deliberazione n.12 del 16 maggio 2013, il Consiglio comunale di Monasterace, preso atto della deliberazione n. 19/2013 della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune.

La Sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, già con la deliberazione n557 del 28 ottobre 2010, relativa al questionario sul bilancio preventivo 2010, aveva rilevato gravi irregolarità ed invitato il Consiglio comunale ad adottare le misure correttive necessarie a superare il grave stato di difficoltà della gestione economico-finanziaria dell'ente.

Sersale (abitanti 4.773)

Con deliberazione n. 32 del 26 luglio 2013 il Consiglio comunale ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente.

Con deliberazione n. 340 del 20 dicembre 2012, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria accertava, in sede di esame del rendiconto 2010 del Comune di Sersale, criticità contabili idonee a determinare, se non tempestivamente corrette, le conseguenze di cui all'art.6, co.2, d.lgs n. 149/2011, ed assegnava all'Ente un termine di 60 giorni per l'adozione delle necessarie misure correttive.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell'8 marzo 2013, avente ad oggetto "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL ", l'Ente, nel prendere atto della citata pronuncia della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, deliberava, contestualmente, di adottare la procedura di riequilibrio finanziario e l'accesso al fondo rotativo di cui rispettivamente agli artt. n. 243 *bis* e n. 243 *ter* del TUEL, stante la sussistenza di una situazione di criticità finanziaria, aggravata dalla presenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, non risolubile con le misure ordinarie previste dagli articoli n. 193 e n. 194 del TUEL.

Con successiva deliberazione n. 17 del 28 marzo 2013 la Sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, dichiarava l'inammissibilità del ricorso alla procedura di attivazione del piano di riequilibrio, ed accertava la persistenza di squilibri economico-finanziari, assegnando al Comune un termine per la produzione di eventuali ulteriori controdeduzioni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 aprile 2013, l'Ente prendeva atto della pronuncia Sezione regionale di controllo n. 17, e, contestualmente, ribadiva la propria volontà di attivare la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 *bis* del TUEL.

Con successiva deliberazione n. 22 del 3 maggio 2013, la Sezione regionale di controllo per la Calabria, esaminate le controdeduzioni prodotte dall'Ente, rilevava la permanenza di elementi di criticità nella gestione dell'Ente e ribadiva l'impossibilità per l'ente di ricorrere alla suindicata procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 *bis* del TUEL.

Con deliberazione n. 30 del 5 giugno 2013, la stessa Sezione regionale di controllo, nel prendere atto delle controdeduzioni fornite dall'Organo di revisione e dall'Amministrazione comunale, accertava il perdurare di criticità economico-finanziarie tali da configurare il dissesto dell'ente ex art. 244 del TUEL; in particolare, la Corte dei Conti ha affermato: "La situazione esposta, nonostante i chiarimenti prodotti dall'organo di revisione e dall'Amministrazione, conferma l'inadeguatezza dell'ente a far fronte regolarmente alla proprie obbligazioni, specie sotto il profilo dei pagamenti, tale da generare ulteriore sofferenza di cassa sui futuri bilanci, soprattutto per la presenza di numerosi debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. Tanto premesso, questa Sezione non può che rimarcare come, anche dopo le ulteriori misure individuate dall'ente, la situazione complessiva del Comune di Sersale per quanto rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, rimane estremamente critica, soprattutto per l'impatto dei debiti fuori bilancio (oltre 2,5 milioni di euro quelli relativi a sentenze esecutive), costituenti oggi titolo esecutivo e quindi debito certo, sulla concreta solvibilità dell'ente".

La Corte dei Conti, in applicazione dell'art. art.6, co.2, d.lgs. n. 149/2011, ha, quindi, provveduto alla trasmissione del deliberato al Prefetto di Catanzaro, per l'assegnazione al Consiglio dell'Ente di un termine massimo di giorni venti, entro cui adottare la deliberazione di dissesto finanziario.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti già con le deliberazioni: n. 494 del 285 ottobre 2010, relativa al questionario sul bilancio preventivo 2010, n.303 del 1 luglio 2011, relativa al questionario sul rendiconto 2009, e n. 515 del 18 novembre 2011, relativa al bilancio di previsione 2011, aveva rilevato gravi irregolarità ed invitato il Consiglio comunale ad adottare le misure correttive necessarie a superare il grave stato di difficoltà della gestione economico-finanziaria dell'ente.

Siderno (abitanti 18.194)

Con deliberazione n. 43 del 12 settembre 2013, la Sezione Regionale di controllo per la Regione Calabria, nell'esaminare il rendiconto di gestione dell'anno 2011, accertava irregolarità e criticità sulla situazione finanziaria dell'Ente.

La Commissione straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale, con deliberazione n. 171 del 7 novembre 2013, recepiva le osservazioni impegnandosi ad adottare tutte le misure correttive richieste assumendo i relativi impegni improcrastinabili al fine di condurre l'attività dell'Ente in una politica di sana gestione

volta al pieno rispetto del TUEL e dei principi e postulati contabili. Con lo stesso atto, il Comune ha rappresentato che, qualora fossero emerse situazioni tali da non garantire l'assolvimento dei servizi essenziali ai cittadini o l'impossibilità di finanziare la massa passiva scaturente dalla predette verifiche, avrebbe adottato i provvedimenti di cui all'art. 244 del TUEL.

Con nota n. 4551 del 6 dicembre 2013, la Sezione regionale di controllo, in prosecuzione dell'istruttoria avviata con la deliberazione n. 43/2013, ha richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di elaborare una dettagliata relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente con invito a chiarire se il Comune fosse in grado ad assolvere alle funzioni ed ai servizi indispensabili nonché di fare validamente fronte, con gli strumenti previsti dagli artt. 193 e 194 del TUEL, alla considerevole massa di crediti liquidi ed esigibili vantati da terzi.

Nella relazione del 14 dicembre 2013, il Responsabile del settore economico finanziario del Comune evidenzia la mancanza delle condizioni per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 e, alla luce delle verifiche e degli accertamenti avviati nonché dall'esame delle risultanze finanziarie, invita la Commissione straordinaria ad assumere i provvedimenti di cui all'art. 244 del TUEL.

L'Organo di revisione, nella relazione del 19 dicembre 2013, attese le gravi situazioni economico-finanziarie riscontrate, conclude per la sussistenza delle condizioni di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del TUEL. Considerato che, dalla ricognizione svolta per accertare l'esistenza dei debiti fuori bilancio e passività potenziali nonché dalla verifica dei residui attivi e passivi, è emerso quanto segue:

- residui attivi per un ammontare complessivo di circa 6.321.448,64 euro, capacità di riscossione limitatissima;
- risultato negativo della gestione finanziaria 2011 per 753.832,37 euro (quota parte ancora da ripianare);
- risultato negativo della gestione finanziaria 2012 per 1.205.742,27 euro da ripianare;
- utilizzo in termini di cassa di entrate a destinazione specifica per spese correnti non ripianate per un ammontare di 2.652.142,59 euro (art. 195 TUEL);
- somme residue, per debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 di cui al d.l. n. 35/2013 non coperte dal mutuo contratto Cassa DD.PP. pari ad 3.627.738,06 euro;
- debiti fuori bilancio per 2.273.904,48 euro riconosciuti con delibera del C.S. n.192/2010 e non finanziati, quindi in assenza totale di copertura;
- debiti fuori bilancio per 285.000,00 euro, riconosciuti con delibera del Consiglio comunale n. 68 del 29 dicembre 2008 e finanziato impropriamente nei servizi c/terzi (ex partite di

giro), il quale dovrà trovare copertura ed allocazione nelle spese correnti (oneri straordinari);

- debiti per servizi pubblici e forniture, quantificati al 31 dicembre 2012 in assenza di copertura finanziaria, nei relativi interventi/capitoli della gestione residui passivi, per 6.951.593,85 euro;
- debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze esecutive per 1.074.043,38 euro, ancora non riconosciuti;
- debiti fuori bilancio per 397.707,89 euro ancora non riconosciuti, di cui alle relative attestazioni prodotte dai responsabili di Area;
- debiti potenziali scaturenti da controversie legali le cui pretese, se l'Ente dovesse soccombere, ammonterebbero a circa 8.408.684,68 euro;
- accollo mutuo Banca di credito cooperativo di Cittanova per la realizzazione della Piscina Comunale di circa 195.000,00 euro.

Dato atto della presenza dei presupposti di legge, la Commissione straordinaria, con deliberazione n. 234 del 20 dicembre 2013, dichiarava, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 246 del TUEL, il dissesto finanziario del Comune di Siderno.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti già con le deliberazioni n. 489 del 5 ottobre 2010 (questionario sul bilancio preventivo 2010), n. 159 dell'11 aprile 2011 (questionario sul rendiconto 2009), n. 464 del 27 ottobre 2011 (bilancio di previsione 2011), n. 80 del 14 giugno 2012 (rendiconto 2010), nonostante l'Organo di revisione avesse attestato l'insussistenza di gravi irregolarità contabili nella relazione ai bilanci preventivi 2009 e 2010, aveva rilevato gravi irregolarità ed invitato il Consiglio comunale ad adottare le misure correttive necessarie a superare il grave stato di difficoltà della gestione economico-finanziaria dell'ente.

Vibo Valentia (abitanti 33.366)

Con deliberazione n. 39 del 25 giugno 2013, il Consiglio comunale ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente, come atto conclusivo della procedura prevista e regolata dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011.

La Sezione regionale di controllo, già nell'esame dei bilanci preventivi degli esercizi 2008, del 2009, del 2010 e del 2011, rispettivamente deliberazione n. 343 del 2008, n. 495 del 2009, n. 536 del 2010 e n. 466 del 2011, e dei rendiconti degli esercizi 2007, 2008 e 2009 rispettivamente deliberazione n. 94 del 2009, n. 25 del 2010 e n. 28 del 2011, aveva rilevato gravi irregolarità e criticità e sollecitato l'ente all'adozione di tutte quelle misure correttive necessarie ed indispensabili a ricondurre ad una sana gestione, misure che non sono state adottate, avendo il Consiglio comunale semplicemente preso atto delle delibere della Sezione di controllo.

Nell'esame del rendiconto dell'esercizio 2010, tenuto conto della complessiva grave situazione finanziaria del Comune di Vibo Valentia, la Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011 indicava le urgenti misure correttive da adottare per scongiurare il dissesto finanziario.

Il consuntivo dell'esercizio 2010 evidenziava un risultato di amministrazione fortemente negativo, -4,631 milioni di euro, limitata capacità di riscossione delle somme accertate, consistente massa di residui attivi e passivi vetusti, spese del personale oltre i limiti di legge, inadeguata copertura del costo dei servizi a domanda individuale, mancata azione di recupero dell'evasione tributaria, esistenza di debiti fuori bilancio non ripianati.

Con la deliberazione n. 304 del 2012, la Sezione regionale di controllo, avendo accertato l'inadempimento da parte del Comune dell'adozione delle misure correttive, la situazione di crisi irreversibile di cassa, la persistenza delle criticità precedentemente riscontrate, assegnava al Comune un termine per le eventuali ulteriori controdeduzioni.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 4 dell'11 gennaio 2013, deliberava di ricorrere alla procedura di riequilibrio pluriennale previsto dall'art. 243 *bis* del TUEL, conseguentemente la Sezione di controllo, con deliberazione n. 6 del 2013, sospendeva la procedura di dissesto guidato disciplinata dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011.

Con deliberazione n. 21 del 2013, la Sezione di controllo della Corte dei conti, preso atto dell'espressa mancata approvazione da parte del Comune del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, accertato il perdurare dell'inadempimento alle misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL, dispone la trasmissione della deliberazione stessa al Prefetto di Vibo Valentia ai fini dell'applicazione dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011.

Provincia di Vibo Valentia (abitanti 162.252)

Il Commissario straordinario, con deliberazione n. 68 del 30 ottobre 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario della Provincia.

Con deliberazione n. 33 del 2013, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esame del rendiconto dell'esercizio 2011, accertava, ai fini della procedura prevista e regolata dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011, irregolarità e criticità tali da compromettere gravemente gli equilibri economico finanziari dell'ente ed invitava il Consiglio provinciale ad adottare le necessarie misure correttive.

Con la deliberazione n. 67 del 2013, la Sezione regionale di controllo ha accertato l'inadempimento delle misure correttive richieste e l'aggravamento della situazione finanziaria dell'ente.

L'Organo di revisione, esaminata la situazione finanziaria dell'ente, evidenziava le seguenti più rilevanti criticità:

- fondi vincolati non ricostituiti per circa 11,600 milioni di euro;
- residui attivi per oltre 112 milioni di euro e residui passivi per oltre 130 milioni di euro;
- debiti fuori bilancio per oltre 14 milioni di euro;
- limitata capacità di riscossione delle entrate;
- cronica crisi di liquidità;
- superamento dei limiti di spesa del personale;
- elevato disavanzo di amministrazione;

ed esprimeva, in data 30 ottobre 2013, parere favorevole alla dichiarazione di dissesto finanziario della Provincia.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, già con le deliberazioni n. 497 del 2010, n. 69 e n. 616 del 2011, n. 59 del 2012, a seguito dell'esame, rispettivamente, del bilancio preventivo dell'esercizio 2010, del rendiconto 2009, del preventivo 2011 e del consuntivo 2010, aveva accertato gravi irregolarità e criticità nella gestione dell'ente ed invitato il Consiglio provinciale ad adottare le adeguate e necessarie misure correttive.

Regione Sicilia

Milazzo (abitanti 32.601)

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con deliberazione n. 203 del 19 luglio 2012, accertata la presenza di squilibri strutturali nella gestione economico finanziaria dell'ente tali da provocarne il dissesto, ha chiesto, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011, l'adozione, entro sessanta giorni, di adeguate misure correttive. Con deliberazione n. 242 dell'11 ottobre 2012, la Sezione, accertava l'inadempimento dell'Ente; con deliberazione n. 349 del 14 novembre 2012, dichiarava inammissibile la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Poiché il Consiglio comunale non ha dichiarato il dissesto finanziario nei termini assegnati dal Prefetto, lo stesso ha nominato un Commissario *ad acta* per la dichiarazione del dissesto, avvenuta con deliberazione dell'11 gennaio 2013, a seguito delle seguenti criticità insanabili con gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento:

- fondi a destinazione vincolata sono stati utilizzati per il pagamento di spese correnti come gli stipendi del personale senza possibilità di ripristinarli a fine esercizio;
- ricorso sistematico e costante all'anticipazione di tesoreria, che alla data del 31 dicembre 2011 ammonta ad oltre 6 milioni di euro;
- debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere senza copertura finanziaria ammontanti ad oltre 10 milioni di euro;
- presenza presso il Servizio di ragioneria di determinazioni dirigenziali di liquidazione, risalenti anche al 2009, per oltre 13 milioni di euro che non possono essere pagate per mancanza assoluta di liquidità.